



Le regole previste dal decreto Cura Italia per sostenere in videoconferenza le sedute collegiali dei Comuni.

Analisi e prospettive anche alla luce dell'esperienza della città di Grugliasco.

La norma l'art. 73 del DL 18/2020

- ▶ Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e **fino alla data di cessazione dello stato di emergenza** deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, **i consigli** dei comuni, delle province e delle città metropolitane e **le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza**, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di **trasparenza e tracciabilità** previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di **identificare con certezza i partecipanti**, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui **all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.



Cosa si permette

- ▶ La videoconferenza non la call. Solo la videoconferenza garantisce la piena riconoscibilità dei presenti e la piena verifica della presenza e continua presenza dei consiglieri/assessori
- ▶ L'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, la compresenza fisica in uno stesso luogo è un presupposto non più indispensabile



Il regolare svolgimento delle sedute

- ▶ E' necessaria l'identificazione certa per verificare il quorum costitutivo e al momento del voto
- ▶ Va garantito il ruolo del segretario
- ▶ E' necessaria la pubblicità della seduta
- ▶ I partecipanti devono
 - ▶ poter intervenire in modalità sincrona
 - ▶ poter accedere ai documenti tramite l'applicazione o links
 - ▶ poter votare



Il Segretario

- ▶ Il DL specifica che deve essere garantita la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e la cura della verbalizzazione



La prima proposta

- ▶ La prima bozza aveva previsto la compresenza fisica, ai fini della validità della seduta, del presidente dell'organo collegiale e del segretario del medesimo, svincolando solo gli altri componenti del collegio dall'obbligo di essere fisicamente presenti nel luogo in cui lo sono i due predetti soggetti.



L'importanza a regime della norma

- ▶ Il DL 18 è la prima ed unica “norma statale” che disciplina le sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza
- ▶ «.....**i consigli** dei comuni, delle province e delle città' metropolitane e **le giunte** comunali, **che non abbiano regolamentato modalità' di svolgimento delle sedute in videoconferenza.....**»
- ▶ Si sta affermando che le sedute in teleconferenza si potevano svolgere legittimamente già prima dell'emergenza Coronavirus. Non era affatto scontato...

Parere Anci risponde del 2018

- Preliminarmente è opportuno precisare che il TUEL, (D. Lgs. n. 267/2000), relativamente al funzionamento degli organi, si limita ad enunciare alcuni principi rinviando agli statuti e ai regolamenti dei singoli comuni, adottati con maggioranze qualificate, la disciplina di dettaglio. Relativamente al consiglio il comma 2 dell'art. 38 dispone, nel secondo periodo: "Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la **presenza** di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia." **Il termine "presenza", utilizzato nel disposto normativo, è stato interpretato, dalla dottrina prevalente, nel suo significato letterale e conseguentemente per la validità delle sedute è richiesto che i componenti dell'assemblea debbano sedere fisicamente all'interno della sala** in cui è stato convocato l'organo comunale. Detta interpretazione è stata ritenuta applicabile a tutti gli organi comunali, giunta e commissioni comprese, almeno relativamente agli atti aventi valore dispositivo. In particolare, relativamente alla giunta, il D. Lgs. 267/2000 si limita a disciplinare: la nomina (art. 46, comma 2), la composizione dell'organo (art. 47), le funzioni (art. 48), la partecipazione del segretario e la cura della verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera a). Nulla dispone sul suo funzionamento. Nella prassi i comuni hanno provveduto ad adottare appositi regolamenti disciplinanti il funzionamento, la validità delle sedute, le votazioni, e l'attività della giunta confermando, nella maggioranza dei casi, la regolamentazione che si era consolidata sulla base del precedente testo unico approvato con R.D. 383/1934 e con R.D. 148/1915, prevedendo, per la validità delle sedute, (quorum strutturale) la presenza della metà dei componenti, sottintendendo che i componenti, per assicurare il quorum, **devono essere fisicamente presenti nel luogo indicato per la riunione.**



Parere Anci risponde del 2018/2

- ▶ In questi ultimi anni a seguito dell'evoluzione tecnologica che ha consentito di semplificare e velocizzare le relazioni tra soggetti e i processi decisionali anche negli enti pubblici, alcune amministrazioni hanno previsto, previa modifica statutaria e regolamentare l'**utilizzo di sistemi di teleconferenza**, per consentire la partecipazione a distanza alle sedute a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le soluzioni adottate sono state varie ed è stato comunque osservato il principio che per la validità della seduta deve essere garantita la presenza fisica del numero minimo di componenti previsti dalle norme regolamentari. E' opportuno comunque ribadire che, **al momento, non sono intervenute specifiche normative per consentire esplicitamente e disciplinare tale utilizzo, né esistono pareri riconosciuti da parte di organi a ciò deputati**. D'altra parte non risultano interventi giurisprudenziali contrari all'utilizzo della teleconferenza per consentire la partecipazione alla seduta e la votazione dei componenti gli organi comunali.

Il parere del Consiglio di Stato del 10 marzo 2020 aveva aperto la strada

Numero 00571/2020 e data 10/03/2020 Spedizione

Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 10 marzo 2020

NUMERO AFFARE 00250/2020

OGGETTO:

Segretario Generale della Giustizia Amministrativa


Quesito sull'interpretazione dell'articolo 3, comma 1, d.l. 8 marzo 2020 n. 11 recante «*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*»;



La Commissione speciale si può riunire il teleconferenza?

Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla possibilità di svolgere l'adunanza della Commissione speciale con conferenza telefonica o con modalità telematiche

- Il DL 11/2020
- DPCM 8/3/2020 («sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»);
- La 241/1990 (articolo 3 bis l. 241/1990 («Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati») e articolo 14, comma 1, l. 241/1990 – riunioni della conferenza dei servizi)
- Il codice dell'Amministrazione digitale



articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 (“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”); d. articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”)




Le conclusioni

- ▶ «Il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza è **conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori** purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza. Peraltro tale modalità consente di tutelare la salute dei magistrati componenti la Sezione, o la Commissione speciale, senza pregiudicare il funzionamento dell'Ufficio»



La semplificazione

- Adozione con atto monocratico: ben si concilia con il contesto di crisi.




La competenza regolamentare a regime

- ▶ consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, legittima anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie
- ▶ I Comuni potranno dopo la fine dell'emergenza (ma anche prima) adottare un regolamento per disciplinare le sedute in videoconferenza



L'esperienza della città di Grugliasco

- ▶ Seduta di giunta effettuate tramite l'applicazione Go To meeting messa a disposizione dall'Anci;
 - ▶ Esperienza positiva;
- 



Le difficoltà

- ▶ I problemi di gestione dell'aula nei consigli comunali – i tempi del dibattito;
- ▶ Difficoltà a rendere fluido il processo:
 - ▶ Verifiche dei presenti;
 - ▶ Voto;



Soluzioni

- ▶ Sedute di consiglio tramite il software acquisito per gli «ordinari» consigli adattato alle nuove esigenze:
 - ▶ Affiancamento nativo e in parallelo della piattaforma Zoom che rende possibile:
 - ▶ Verifica certificata delle presenze;
 - ▶ Verifica dei voti con indicazione del tipo di voto espresso consigliere per consigliere
 - ▶ Acquisizione automatica delle trascrizioni con l'indicazione del soggetto che interviene
- ▶ Esperienza utile che potrà essere replicata anche se la riunione in presenza é ancora preferibile.



Un quadro riassuntivo

- ▶ Contenuti dell'articolo 73;
- ▶ Importanza a regime della norma:
 - ▶ Difficoltà e dubbi sulla potestà regolamentare dei Comuni
 - ▶ I pareri Anci
 - ▶ L'intervento del Consiglio di Stato
- ▶ Le difficoltà tecniche
- ▶ L'esperienza di Grugliasco



Le regole previste dal decreto Cura Italia per sostenere in videoconferenza le sedute collegiali dei Comuni.

Analisi e prospettive anche alla luce dell'esperienza della città di Grugliasco.

Grazie per l'attenzione